

REGOLAMENTO (CEE) N. 2725/91 DELLA COMMISSIONE**del 16 settembre 1991****che modifica il regolamento (CEE) n. 1151/91 e che porta a 1 922 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 ⁽⁴⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1151/91 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2487/91 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 572 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese che con una comunicazione in data 12 settembre 1991 la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 350 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 922 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1151/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1151/91 è sostituito dal seguente testo:

** Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 922 000 t di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 1 922 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1151/91 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
⁽⁴⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.
⁽⁵⁾ GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 42.
⁽⁶⁾ GU n. L 228 del 17. 8. 1991, pag. 56.